



***CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO***  
***Provincia di Padova***

**Regolamento per la concessione di  
finanziamenti e benefici economici ad  
enti pubblici e soggetti privati**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 27/02/1991  
Modificato con Deliberazione di CC n. 31 del 15/04/1992  
Modificato con Deliberazione di CC n. 23 del 03/05/1999*



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO  
PROVINCIA DI PADOVA

R E G O L A M E N T O

CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

## CAPO I

### FINALITA'

#### Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L. 7.8.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

#### Art. 3

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 delle L. 8.6.1990, n° 142.

#### Art. 4

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 3 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## CAPO II

### PROCEDURE

#### Art. 5

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

#### Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli debitamente predisposti a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n.195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 16 direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

#### Art. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art.5.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. la Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

#### Art. 8

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il Segretario Comunale, avuto il parere del responsabile del settore competente, richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

#### Capo III

#### SETTORI D'INTERVENTO

#### Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali e dei luoghi di culto;
- d) Cultura, informazione, assistenza scolastica
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati.

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8.6.1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

#### Capo IV

#### SOGGETTI AMMESSI

#### Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## Capo V

### CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

#### Art. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autentica ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione e ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della

Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Successivamente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi eccezionali disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8.6.1990, n. 142.

#### Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

#### Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione del tempo e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Possano essere concesse anticipazioni, fino al 50% della spesa preventivata, nel caso in cui il Comune, titolare delle manifestazioni, le affidi per la gestione ad appositi Comitati o Associazioni.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

#### Art. 14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni e i comitati che ricevono contributi annuali o straordinari per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali pubblicizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale e deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

3. La concessione del patrocinio per iniziative aventi particolari finalità di carattere sociale, opportunamente evidenziate nell'apposito provvedimento emanato dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 - lettera b) - dello Statuto, comporta la concessione gratuita di strutture, impianti, attrezzature, aree e spazi pubblici comunali, che siano nella piena disponibilità del Comune, a favore della manifestazione per la quale il patrocinio viene concesso. 1)

#### CAPO VI

#### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### Art. 16

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- e) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si

1) Comma così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 03.05.1999

trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
  - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui sopra;
  - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.
  - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
3. a) Indigenti in Casa di Riposo;
- b) Assistenza a indigenti e anziani;
  - c) Soggiorni climatici;
  - d) Asilo Nido;
  - e) Assistenza domiciliare.

#### Art. 17

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 16 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 11.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 16, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

## CAPO VII

## ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

(come da foglio allegato "A" )

## Art. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società e associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono ricorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

## Art. 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 18, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 20

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune
- c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- d) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo del Comune dovrà tener conto degli eventuali introiti derivanti dall'attività svolta.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

## Art. 21

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 20 si osservano le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento

## CAPO IX.

## ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

## Art. 22

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione sociale, culturale, artistica ed educativa nell'ambito del territorio comunale, anche mediante convegni, mostre, esposizioni, rassegne;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

## Art. 23

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura. (Vedi allegato "B")

2. I contributi una tantum per le finalità di cui al precedente articolo dovranno tener conto degli eventuali introiti derivanti dalle attività in oggetto.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

4. a) Assistenza scolastica;
- b) Trasporti;
- c) Libri di testo;

- d) Contributo frequenza Scuola Materna Capoluogo;
- e) Mensa Scuola Materna di Rustega
- f) Sussidi didattici.

## CAPO X

### TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

#### Art. 24

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2.= Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

## CAPO XI

### INTERVENTI STRAORDINARI

#### Art. 25

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII 2)

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA\*

Art. 26

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è agglomerato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 27

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali e dei luoghi di culto;
- d) attività culturali ed educative, informazione ed assistenza scolastica;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali;

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;

2) Capo così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15.04.1992

- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

**Art. 28**

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

**CAPO XIII 2)**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 29**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione .

2) Capo così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15.04.1992



# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato "A"

## ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO

Per la concessione dei contributi verranno applicati i seguenti criteri e/o indicatori:

a) nel settore dello sport competitivo, riservato a giovani di età inferiore ai 18 anni

- costo sostenuto per la fruizione degli impianti in relazione al numero dei soggetti utilizzatori; fatta salva la gratuità dell'uso degli impianti comunali;
- numero degli operatori sportivi (allenatori, formatori, ecc.) utilizzati per la stagione rapportati ad anno;
- numero delle squadre iscritte a campionati nella fascia di età federale;
- numero medio partecipanti alle attività sportive di fase;
- pullmini e attrezzature.

b) nel settore dello sport competitivo, riservato a soggetti di età superiore ai 18 anni.

- costo sostenuto per la fruizione degli impianti.

c) nel settore dello sport amatoriale:

- iscrizione a federazione;
- spese sostenute per la fruizione degli impianti
- numero e consistenza delle attività svolte a favore dei cittadini del Comune.

d) nel settore del tempo libero:

- numero e consistenza delle attività svolte a favore dei cittadini del Comune.

Qualora le iniziative nei diversi settori di intervento siano patrocinate dal Comune, l'utilizzo degli impianti sarà concesso a titolo gratuito.

ALLEGATO "B"

INDIGENTI IN CASA DI RIPOSO

Il Comune agevola il ricovero nelle apposite strutture residenziali delle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente, mediante un concorso nel pagamento delle rette di degenza.

Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota pari a 10% oltre la tredicesima della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S. al 1° gennaio di ciascun anno.

Il concorso del Comune è subordinato:

- a) alla mancanza di persone obbligate agli alimenti oppure all'esistenza di persone obbligate agli alimenti in condizioni di indigenza o sprovvisti di reddito superiore al "minimo vitale".
- b) all'insufficienza del reddito dell'assistito per il pagamento dell'intera o di quota parte della retta di ricovero.

Il Comune esperirà azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate, qualora sia accertata l'esistenza di persone obbligate agli alimenti e che non sono in condizioni di indigenza e di beni immobili in proprietà dello stesso assistito e delle persone obbligate agli alimenti, con esclusione dell'alloggio di proprietà direttamente utilizzato per propria abitazione dalle persone obbligate agli alimenti.

ASSISTENZA A INDIGENTI E ANZIANI (sia in denaro che in buoni alimentari)

Il Comune interviene direttamente con prestazioni economiche sia in denaro che in buoni alimentari a favore:

- singoli o famiglie in condizioni di particolari necessità economiche;
- famiglie disognose dei detenuti e vittime del delitto;
- minorenni soggetti a provvedimenti della autorità giudiziaria minorile;
- detenuti;
- emigrati che rimpatriano definitivamente nel Comune;
- persone di cui agli artt. 8 e ss della Legge 20.2.1958 n. 75.
- soggetti che necessitano di un reinserimento sociale.

I contributi potranno essere erogati quando il reddito familiare sia inferiore agli scaglioni di seguito individuati e mutuati da criteri applicati per il "minimo vitale", approvati ai sensi della L.R. 15.12.1982, n° 55 dall'Assemblea dei Comuni facenti capo all'U.L.S.S. n° 20, (successive modificazioni)

REDDITO	Nucleo familiare
L. 450.000	1 persona
L. 600.000	2 "
L. 700.000	3 "
L. 800.000	4 "
L. 900.000	5 " e altre

L'apposita commissione vaglia sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi prodotte dai richiedenti, i beni immobili in proprietà del nucleo familiare, nonché le persone obbligate agli alimenti.

Per i possessori di redditi dominicali e agrari dovrà essere indicata l'esatta consistenza della proprietà detenuta.

Vengono assegnati buoni alimentari o similari di L. 20.000/30.000.= in favore di indigenti per cause di necessità occasionali ed eccezionali da valutare di volta in volta.

Vengono assegnati sussidi una tantum invernali ad indigenti sino ad un massimo di L. 350.000.=

#### SOGGIORNI CLIMATICI

- Anziani -

Sulla base dello stanziamento del capitolo di spesa l'Ente stabilisce annualmente il contributo da chiedere agli utenti in base al reddito individuale di cui godono.

- Minori -

L'Ente organizza soggiorni climatici per minori in età compresa tra i 6 e i 14 anni, in collaborazione con Enti e Associazioni che operano nel settore.

Il contributo sarà erogato in base al reddito familiare debitamente accertato.

#### ASILO NIDO

Vengono accolti all'Asilo Nido i bambini in base ad una graduatoria sulla base delle priorità prevista dal Regolamento (art. 6) approvato con delibera consiliare n. 956 del 15.7.1983, modificato con deliberazione consiliare n. 1145 del 24.2.1984.

- bambini residenti a Camposampiero;
- bambini i cui genitori lavorano a Camposampiero;
- bambini residenti nel territorio dell'ULSS n° 20;

all'interno delle quali verranno applicati i seguenti criteri:

- mancanza o assenza di uno o entrambi i genitori e bambini appartenenti a nuclei familiari con disagio socio ambientale, sulla base di accertamento documentato dal settore sociale dell'ULSS;
- bambini di genitori entrambi lavoratori;
- presenza in famiglia di altri figli, minori di tre anni.

A parità di condizioni, si terrà conto del reddito familiare, privilegiando bambini appartenenti a nuclei familiari con reddito più basso ed, in subordine si terrà conto della data di nascita, dando precedenza ai bambini di maggiore età.

Le tariffe di frequenza all'asilo nido vengono determinate annualmente come per quelle dei servizi a domanda individuale.

#### ASSISTENZA SCOLASTICA

Viene approvato ogni anno dalla Giunta Comunale un piano di interventi di assistenza scolastica nei limiti dei fondi stanziati a tale scopo nel bilancio. Tale programma riguarda le seguenti attività ed interventi relativi all'assistenza scolastica.

#### TRASPORTI:

gestiti dal Comune a termini di convenzione sia per le scuole materne che elementari e medie.

Concorso spese a carico delle famiglie con tariffa unica per ciascun ordine di scuole, deliberato di anno in anno, sulla base del costo del servizio e delle disponibilità di bilancio.

#### LIBRI DI TESTO:

Per la Scuola Elementare tutti i testi stabiliti dalla Direzione Didattica.

Per la scuola media acquisto e riciclaggio a favore di alunni bisognosi mediante erogazione dietro rendiconto di specifico contributo al Consiglio d'Istituto della Scuola Media e previo esame dell'elenco degli alunni bisognosi.

Erogazione di assegni di studio a studenti meritevoli e bisognosi.

#### CONTRIBUTO FREQUENZA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO:

Contributo di gestione in base all'elenco dei bambini iscritti inviato dalla Direzione della Scuola Materna, con indicata la residenza.

#### MENSA SCUOLA MATERNA DI RUSTEGA:

La fornitura di generi alimentari per la scuola materna viene gestita dal Consiglio dei genitori al quale si eroga annualmente un contributo.

#### SUSSIDI E MATERIALE DIDATTICO:

dotazione di materiale didattico e attrezzature per la scuola materna di Rustega ed elementari nonché cancelleria necessaria alla Direzione Didattica e Scuola Media.

## ASSISTENZA DOMICILIARE

### CRITERI:

Il servizio di assistenza domiciliare è un aiuto rivolto a tutti i cittadini in particolare alle famiglie o alle persone in particolari condizioni di bisogno.

Il Comune di Camposampiero ha avviato il servizio di assistenza domiciliare con delibera n° 676 del C.C. del 1988.

Le modalità di scelta dei destinatari sono:

- il reddito;
- le condizioni socio sanitarie;
- lo stato di isolamento dell'utente.

Dovrà essere presentata richiesta al Sindaco che deve contenere:

- il motivo della richiesta o segnalazione;
- situazione economica o personale del nucleo familiare (ove esista) o dell'anziano (se vive solo) allegando copia dei redditi posseduti: (Mod. 740 o 201 di pensione).
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui vengono indicati i redditi posseduti propri o dei componenti il nucleo o l'eventuale nullatenenza di redditi.

Per la valutazione complessiva dello stato di bisogno occorre stabilire dei criteri in base:

- a) condizioni di autosufficienza;
- b) punteggio sulla autonomia dell'anziano;
- c) punteggio situazione di più o meno isolamento familiare;
- d) condizione economica.

La Giunta Comunale stabilirà gli scaglioni di reddito dell'anziano.

Per i casi urgenti o temporanei, la Giunta Comunale può assumere provvedimenti, anche in deroga, motivando però la stessa decisione.

E' necessario precisare che il servizio di assistenza domiciliare è un servizio aperto di carattere temporaneo.

Il servizio collabora con gli altri servizi ed Enti ed organizzazioni che sul territorio esercitano forme di interventi di natura analoga.